

Il trattamento fiscale relativo al contributo per il pagamento del canone di locazione corrisposto all'ex convivente

di RICCARDO LANCIA

Con la risposta ad interpello del 5 maggio 2021, n. 657, l'Agenzia delle Entrate si è occupata di una fattispecie differente da quelle già analizzate in questa Rivista (*i.e.*, risposta n. 598/2020 e risposta n. 98/2021)¹, non solo per essere di carattere nazionale (e non internazionale), ma anche per riguardare la convivenza *more uxorio* (e non lo scioglimento di un vincolo matrimoniale)². L'istante ha precisato che, all'esito della relazione affettiva, il Tribunale ha disposto l'assegnazione della propria abitazione all'ex convivente, oltre che l'obbligo di corresponsione di un contributo per il mantenimento del figlio.

In seguito, il Tribunale ha modificato le precedenti prescrizioni: da un lato, disponendo la revoca dell'assegnazione dell'abitazione all'ex convivente con previsione a carico dell'istante stesso dell'erogazione di un contributo per il pagamento del canone di locazione e, dall'altro, mantenendo fermo il contributo per il mantenimento del figlio.

La questione, sottesa all'istanza di interpello, ha riguardato, ferma l'indeducibilità del contributo per il mantenimento del figlio, la possibilità o meno di dedurre dal proprio reddito la metà della spesa relativa al contributo per la casa percepito dall'ex convivente in ragione della prassi erariale, contenuta nella circolare n. 17/E del 2015, di consentire la deduzione di metà ammontare delle spese di alloggio erogate all'ex coniuge nella misura risultante da provvedimenti giudiziari³.

Sicché, il baricentro del problema ha riguardato proprio l'estensione di tale prassi e dell'art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), all'ex partner non legato da un

¹ Si rinvia a R. LANCIA, *I profili tributari del patto di famiglia: la giurisprudenza di merito si allinea alla più recente giurisprudenza di legittimità*, in <www.rivistafamiglia.it>, 2022, 1 ss.

² Agenzia delle Entrate, *Risposta: Trattamento fiscale applicabile all'assegno di mantenimento corrisposto all'ex convivente - Articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR*, 5 maggio 2021, n. 657.

³ Agenzia delle Entrate, *Circolare: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti*, 24 aprile 2015, n. 17/E, 15 ss., ove viene affermato che sono deducibili «le spese di alloggio erogate all'ex coniuge (...) nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (...) nel caso in cui dette somme riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute (...) si evidenzia che la deduzione di tali somme da parte del coniuge erogante comporta necessariamente la tassazione in capo all'altro coniuge separato».

previgente rapporto di coniugio. Tale norma, come noto, consente al contribuente di dedurre dal proprio reddito complessivo, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, gli oneri sostenuti relativi ad assegni periodici corrisposti al coniuge, salvo quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

L'Agenzia delle Entrate ha richiamato sia l'art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR che la prassi erariale già indicata dal contribuente e confermata nella circolare 19/E del 2020⁴, sebbene entrambi fossero riferiti alla separazione o al divorzio, escludendo una loro estensione alle ipotesi di cessazione della convivenza *more uxorio*.

Il ragionamento condotto dall'Amministrazione finanziaria è riassumibile nei seguenti termini: (i) la legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. "Legge Cirinnà"), pur non equiparando la convivenza di fatto all'unione civile ha attribuito alla stessa una rilevanza giuridica; (ii) tale legge equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, ma analoga equiparazione non è prevista per la convivenza *more uxorio* e (iii) l'art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR, avendo natura agevolativa e, quindi, eccezionale, non potrebbe applicarsi in via analogica a casi diversi da quelli espressamente contemplati dalla norma⁵.

La soluzione fornita dall'Agenzia delle Entrate non sembra essere soddisfacente e in linea con l'esigenza di tutela del contribuente: sostenere che la previsione della deduzione *de qua* configuri una norma agevolativa e, dunque, norma eccezionale stride con la natura dell'IRPEF. In questo senso, sarebbe opportuno domandarsi quale sia (e se ci sia) la norma derogata e il carattere della personalità dell'IRPEF. Ed infatti, ammettere una deroga, in tale caso,

⁴ Agenzia delle Entrate, *Circolare: Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2019: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità*, 8 luglio 2020, n. 19/E, 198 ss., in cui è stato affermato che è deducibile in base all'art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR anche «il c.d. "contributo casa", ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell'alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente. La quantificazione del "contributo casa", se non stabilito direttamente dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, può essere determinato "per relationem" qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l'obbligo di pagamento dell'importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all'immobile a disposizione dell'ex coniuge. Nel caso in cui dette somme riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute».

⁵ Ag. Entrate, risposta n. 657/2021, cit., 3 e 4.

equivarrebbe a disconoscere uno dei caratteri principali dell'imposta, ossia la conformazione del tributo in relazione alla situazione fiscale personale e familiare del contribuente.

Non è, di certo, questa la sede per fornire la distinzione tra norma generale e norma eccezionale, ma, in linea di principio, è sufficiente rammentare che la norma eccezionale è quella norma che si applica in via d'eccezione rispetto alla norma generale. In ambito tributario, talvolta, si tende a confondere una misura strutturale del sistema, caratterizzante la conformazione del tributo, da una norma di agevolazione, ossia eccezionale in ragione della preordinazione della stessa al perseguimento di interessi ulteriori meritevoli di tutela e distaccati dalla prevalenza della logica strettamente impositiva.

Autorevole dottrina ha effettuato una distinzione tra il trattamento tributario ordinario, nel cui ambito rientrano le misure strutturali del sistema, e l'agevolazione fiscale: mentre nel primo emerge una combinazione di istituti additivi e sottrattivi, nella seconda si ravvisa soltanto la presenza di istituti sottrattivi, da cui derivano situazioni soggettive attive di vantaggio per il contribuente⁶.

Né tantomeno, in accordo ad attenta dottrina, si dimentichi che le deduzioni non possono, in alcun caso, "sconfinare" nell'area delle agevolazioni fiscali; queste ultime, difatti, per non risultare costituzionalmente illegittime per contrasto con l'art. 3 Cost., devono avere ad oggetto, esclusivamente, determinati valori riconosciuti dalla legge di pubblica utilità⁷.

⁶ P. BORIA, *La ricerca e l'innovazione industriale come fattori di una fiscalità agevolata*, in *Dir. prat. trib.*, 2017, 5, 1869 ss.

⁷ Sul punto specifico, M. PROCOPIO, *La progettata riforma governativa relativa all'IRPEF: alcuni spunti di riflessione de iure condendo*, in *Dir. prat. trib.*, 2021, 3, 1110 ss., il quale ha affermato espressamente: «Non si dimentichi, in proposito, che le deduzioni non possono, in alcun caso, "sconfinare" nell'area delle agevolazioni le quali, per non risultare illegittime sul piano costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., devono avere riguardo, esclusivamente, a quei benefici riconosciuti dalla legge che risultino, innegabilmente, di pubblica utilità». In modo non dissimile, A. GUIDARA, *Agevolazioni fiscali*, in *Enc. Treccani, Diritto online*, 2013, 1 ss., il quale ha sostenuto come «appare preferibile dare rilievo ai fini che le varie agevolazioni fiscali perseguono, da individuare in quelli propri della spesa pubblica e dell'intervento diretto dello Stato nell'economia e nella società. Le agevolazioni fiscali, così, surrogano veri e propri finanziamenti pubblici, i quali appunto possono essere proficuamente "attribuiti" piegando la via tributaria a fini extrafiscali, in linea con le moderne concezioni dello Stato interventista e della finanza funzionale. Naturalmente, nel dovere di contribuzione dei consociati vengono in rilievo vari interessi economici e sociali di rilievo costituzionale, i quali, però, se realizzano la ragionevole discriminazione dei contribuenti, che sta alla base della capacità contributiva individuale, o consentono un migliore esercizio delle funzioni amministrative in cui si articola il prelievo, attengono pur sempre al riparto delle spese pubbliche, ossia alla sfera delle entrate pubbliche, e quindi non danno vita ad agevolazioni fiscali, le quali invece sono spese, più esattamente "spese fiscali"».

Nel caso in rassegna, non sembra sia ravvisabile alcuna agevolazione in deroga ad una norma generale, essendovi piuttosto una misura strutturale finalizzata a tenere conto della situazione fiscale personale e familiare del contribuente erogante il contributo per il pagamento del canone di locazione all'*ex* coniuge percettore, sulla base di un provvedimento del Tribunale. Peraltro, vale la pena rammentare che, se il contributo in questione fosse stato erogato all'*ex* coniuge (e non ad un mero convivente), l'Agenzia delle Entrate avrebbe riconosciuto la deduzione di metà ammontare delle spese sostenute dall'erogante⁸.

Un analogo discorso, che meglio consente di comprendere l'inconsistenza dell'indirizzo di prassi in esame, può compiersi rispetto all'assegno di mantenimento erogato all'*ex* convivente: il soggetto erogante sostiene un costo che dovrebbe essere deducibile dalla base imponibile in ragione della personalità dell'imposta e il soggetto percettore sconterebbe l'imposizione fiscale sull'importo oggetto di percezione. Al disconoscimento della deduzione per l'erogante, seguirebbe l'emergere di una indesiderata doppia imposizione, espressione, tra l'altro, di una distorsione dell'esercizio del potere impositivo.

È evidente che sostenere la natura agevolativa dell'art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR ha consentito – in maniera fin troppo agevole – all'Agenzia delle Entrate di attribuire natura eccezionale alla norma con conseguente impossibilità di applicazione analogica a fattispecie con la medesima *ratio*, ma prive di apposita regolamentazione. Tuttavia, una simile conclusione – lo si ribadisce – non valorizza gli elementi caratterizzanti l'IRPEF che, di converso, consentono di giungere ad argomentazioni totalmente opposte.

Ma vi è di più: l'applicazione analogica, in tal caso, non è solo auspicabile, ma appare necessaria per riconoscere tutela ad una fattispecie non disciplinata dalla legge, ma non per questo giuridicamente irrilevante (come dimostrato dalla presenza di una, sebbene scarna, regolamentazione nella Legge Cirinnà).

Tuttavia, proprio la Legge Cirinnà impone di effettuare una distinzione tra coppie di fatto formalizzate e non formalizzate, in quanto solo le prime assumerebbero rilievo ai fini di tale legge. Da ciò, in sostanza, seguirebbe la necessità di limitare il ragionamento fino ad ora compiuto con riguardo alla sola convivenza *more uxorio* formalizzata, che, assumendo

⁸ Ag. Entrate, circolare n. 17/E del 2015, cit., 15 ss.

innegabile riconoscimento ai fini della Legge Cirinnà, non sarebbe fattispecie irrilevante per l'ordinamento giuridico.

Tale fattispecie non sembra essere dissimile, almeno sotto il profilo economico e fiscale, da quelle relative alle riposte ad interpello nn. 598/2020 e 93/2021, se non per l'assenza di un vincolo scaturito in matrimonio con successivo scioglimento o cessazione dello stesso: elemento comune a tutti i casi è l'erogazione di attribuzioni configuranti spese sostenute da un soggetto nei confronti dell'*ex partner* di cui si chiede la deducibilità. Di tal guisa, nel rispetto della logica impositiva che dovrebbe caratterizzare la tassazione dell'equivalente economico, non sembra sussistano giustificazioni meritevoli di apprezzamento tali da non ammettere la deduzione dell'onere sostenuto dal contribuente, a condizione che si tratti di convivenza *more uxorio* formalizzata⁹.

È, in altresì modo, veritiero che la tesi prevalente tende a riconoscere natura tassativa all'elenco fornito dall'art. 10 del TUIR¹⁰ come, allo stesso modo, non è peregrino sostenere che, in passato, con riguardo ad altre norme aventi ad oggetto elenchi tassativi, sia stato compiuto uno sforzo ermeneutico in funzione di tutela del contribuente (*e.g.*, si pensi all'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e alla giurisprudenza di legittimità che ha coniato la categoria degli atti c.d. "atipici")¹¹. Proprio l'obiettivo finale di tutelare i contribuenti che si trovano in tale situazione (*i.e.*, deducibilità del contributo per il pagamento del canone di locazione o dell'assegno di mantenimento all'esito di una convivenza *more uxorio* formalizzata) avrebbe dovuto guidare verso un diverso risultato.

La tassatività avrebbe potuto essere facilmente superata tramite una lettura dell'art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR, per un verso, costituzionalmente orientata rispetto agli artt. 53 e 2 Cost.,

⁹ In ogni caso, si segnala che la recente giurisprudenza di merito tende, in linea generale, a riconoscere l'equivalenza tra convivenza stabile e matrimonio; in un caso relativo all'imposta sulle donazioni, la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano ha statuito che la situazione di fatto che si instaura – a prescindere da una sua formalizzazione – tra un uomo ed una donna legati da un vincolo affettivo stabile, deve essere equiparata ad ogni effetto al matrimonio, anche nell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, conformemente alle disposizioni di cui all'art.1, comma 21, l. n. 76/2016 (cfr. CTP Milano, sez. VIII, 8 luglio 2020, n. 1470).

¹⁰ Si veda, *ex multis*, G. MELIS, *Manuale di Diritto Tributario*, Torino, 2019, 580; M. PROCOPIO, *La progettata riforma governativa relativa all'IRPEF: alcuni spunti di riflessione de iure condendo*, cit., 1110 ss.; S. CAROTTI, *Conguaglio facoltativo degli oneri deducibili sostenuti direttamente dal dipendente*, in *Guida alle pagine*, 2021, 11, 538 ss.

¹¹ Per una chiara analisi si veda, senza pretesa di completezza, M. BASILAVECCHIA, *Funzione impositiva e forme di tutela*, Torino, 2013, 47 ss.

essendo indubbio che la convivenza *more uxorio* riceva una diretta tutela proprio da tale ultima norma, e, per l'altro, convenzionalmente orientata rispetto al combinato disposto dagli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).

Ad un evidente vuoto normativo avrebbe potuto supplire la prassi erariale, ma così non è stato: aspettando Godot, si rimane in attesa di un intervento del legislatore.